

L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2 - Revoca della determinazione del Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado n. 40 di data 30 aprile 2015, così come modificata con atto n. 111 di data 26 novembre 2015, limitatamente all'ammissione a finanziamento dell'intervento presso la Scuola dell'infanzia di Cognola di Trento e della determinazione del Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado n. 114 di data 27 novembre 2015 di concessione del relativo contributo. Transito delle somme impegnate nelle economie di bilancio.

Determinazione n. 2 del 15/01/2020

L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2 - Revoca della determinazione del Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado n. 40 di data 30 aprile 2015, così come modificata con atto n. 111 di data 26 novembre 2015, limitatamente all'ammissione a finanziamento dell'intervento presso la Scuola dell'infanzia di Cognola di Trento e della determinazione del Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado n. 114 di data 27 novembre 2015 di concessione del relativo contributo. Transito delle somme impegnate nelle economie di bilancio.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 2/2020-A

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 2 DI DATA 15 Gennaio 2020

UMSE SCUOLA E SERVIZI INFANZIA

OGGETTO:

L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2 - Revoca della determinazione del Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado n. 40 di data 30 aprile 2015, così come modificata con atto n.

111 di data 26 novembre 2015, limitatamente all'ammissione a finanziamento dell'intervento presso la Scuola dell'infanzia di Cognola di Trento e della determinazione del Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado n. 114 di data 27 novembre 2015 di concessione del relativo contributo.

Transito delle somme impegnate nelle economie di bilancio.

RIFERIMENTO : 2020-I065-00004

Pag 1 di 5

Num. prog. 1 di 5

LA DIRIGENTE

- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, concernente il "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", la quale prevede, in particolare all'articolo 106, comma 2, l'erogazione da parte della Provincia di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica riguardanti edifici adibiti o da adibire a scuole dell'infanzia equiparate;
- visto il Regolamento in materia di edilizia scolastica e di vincolo di destinazione di cui al D.P.G.P. n. 18-20/Leg. di data 28 settembre 2009, pubblicato nel supplemento n. 2 del Bollettino Ufficiale n. 52 di data 22 dicembre 2009 ed entrato in vigore il 6 gennaio 2010;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 16 di data 15 gennaio 2010, così come modificata con atti n. 888 di data 23 aprile 2010, n. 1695 di data 5 agosto 2011 e n. 550 di data 11 aprile 2014, recante le direttive per la concessione di detti contributi, e in particolare il punto XII, comma 4, il quale prevede che il beneficiario può chiedere una sola proroga per ogni singolo termine di avvio e di rendicontazione dell'intervento anche se lo stesso è stato rideterminato a seguito di proroga di un termine precedente. Dopo la prima proroga il beneficiario può chiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di un anno per ciascun termine;
- vista la determinazione del Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado n. 40 di data 30 aprile 2015, così come modificata con atto n. 111 di data 26 novembre 2015, con la quale è stato approvato l'elenco degli interventi di edilizia scolastica ammessi a contribuzione provinciale per l'anno 2015, ed ammesso in particolare l'intervento di sistemazione dell'area esterna di pertinenza della scuola dell'infanzia di Cognola di Trento, comportante un contributo di euro 137.903,04, pari all'80% della spesa ammessa di euro 172.378,80;
- vista la successiva determinazione del Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado n. 114 di data 27 novembre 2015, con la quale veniva concesso alla Fondazione B. Kofler, ente proprietario e gestore della scuola dell'infanzia di Cognola di Trento, il contributo pari ad euro 137.903,04 e fissato il termine di rendicontazione in 24 mesi a decorrere dalla data del provvedimento e quindi al giorno 27 novembre 2017;
- vista la determinazione n. 129 di data 11 dicembre 2017, con la quale il Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado ha concesso la proroga al 27 novembre 2018 del termine fissato per la rendicontazione in quanto la mancanza di liquidità, causata dalle spese improrogabili sostenute per il rifacimento del muro di contenimento della scuola dell'infanzia di San Donà, anch'essa di proprietà della Fondazione B. Kofler, ha reso necessario procrastinare l'inizio dei lavori;
- vista la determinazione n. 9 di data 25 gennaio 2019, con la quale il Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado ha concesso un'ulteriore proroga al 27 novembre 2019 del termine fissato per la rendicontazione in quanto il consistente investimento finanziario sostenuto dall'ente negli ultimi esercizi per la ristrutturazione del complesso scolastico e la necessità di ripianificare l'intervento e la sua sostenibilità hanno reso necessario dilazionare i tempi di realizzazione delle opere nel corso del 2019;
- vista la nota ns. prot. n. 593345 di data 26 settembre 2019, con la quale il Dirigente dell'Unità di missione semplice Scuola e servizi infanzia ha comunicato all'ente proprietario e gestore della scuola dell'infanzia la scadenza del termine, non più prorogabile, fissato per la rendicontazione;

RIFERIMENTO : 2020-I065-00004

Pag 2 di 5

Num. prog. 2 di 5

- considerato il mancato rispetto del suddetto termine, in quanto la Fondazione B. Kofler non ha inviato entro il 27 novembre 2019 la documentazione necessaria per la rendicontazione delle opere;
- vista la lettera di comunicazione di preavviso del procedimento amministrativo di revoca da parte del responsabile del procedimento amministrativo nella persona del Dirigente dell'Unità di missione semplice Scuola e servizi infanzia, inviata tramite raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno in data 29 novembre 2019 prot. n. 763131, con la quale è stato fissato il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare eventuali osservazioni, come previsto dall'articolo 27 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n.23;
- considerato che la Fondazione B. Kofler ha ritirato la nota in data 11 dicembre 2019, come risulta dalla ricevuta di ritorno della raccomandata, e che entro il termine previsto di 15 giorni, scaduto il 26 dicembre 2019, non sono pervenute controdeduzioni;
- visto l'art. 3 comma 4 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, che stabilisce il termine di

conclusione dei procedimenti amministrativi in giorni 30 in assenza di individuazione da parte di altre fonti normative dei termini massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi;

- visto che non sono presenti altre fonti normative che stabiliscono il termine massimo di conclusione del procedimento di revoca dei contributi in tema di edilizia scolastica e che pertanto il procedimento in oggetto deve concludersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di revoca del contributo;

- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e successive integrazioni e modificazioni;

- vista la deliberazione n. 2675 di data 20 dicembre 2013 con la quale la Giunta Provinciale ha impartito le prime disposizioni per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;

- vista la deliberazione n. 83 di data 31 gennaio 2019 con la quale la Giunta provinciale, in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021, ed in particolare le disposizioni dell'art. 39, Sezione VI, Capo VI, Parte Prima, e dato atto che, nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

- visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e l'allegato contabile n. 4/2;

- visto che gli interventi non sono soggetti agli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti di cui all'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234,

D E T E R M I N A

1. di revocare, per i motivi esposti in premessa, la determinazione del Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado n. 40 di data 30 aprile 2015, così come modificata con atto n. 111 di data 26 novembre 2015, limitatamente all'ammissione a finanziamento dell'intervento presso la scuola dell'infanzia di Cognola di Trento;

RIFERIMENTO : 2020-I065-00004

Pag 3 di 5

Num. prog. 3 di 5

2. di revocare, per i motivi esposti in premessa, la determinazione del Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado n. 114 di data 27 novembre 2015 di concessione del relativo contributo alla Fondazione B. Kofler, ente proprietario e gestore della scuola dell'infanzia di Cognola di Trento;

3. di ridurre di euro 137.903,04, l'impegno di spesa n. 129964 pos. 4 imputato sul capitolo 251050 dell'esercizio finanziario 2019 - fondo pluriennale vincolato 2015, transitando il relativo importo tra le economie di bilancio;

4. di dare atto che il procedimento avviato come indicato in premessa termina con la data del presente provvedimento e che il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Unità di missione semplice Scuola e servizi infanzia;

5. di disporre, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia;

6. di dare atto che del presente provvedimento verrà data comunicazione diretta al destinatario a cura del competente ufficio;

7. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

RIFERIMENTO : 2020-I065-00004

Pag 4 di 5 KB

Num. prog. 4 di 5

Non sono presenti allegati parte integrante LA DIRIGENTE

Emanuela Maino RIFERIMENTO : 2020-I065-00004

Pag 5 di 5

Num. prog. 5 di 5